

Gentili Colleghi,

il C.N.F., con la delibera n. 168 del 20.03.2020, ha ridotto a 5 il numero dei crediti formativi che devono essere raggiunti nel 2020, **di cui 3 in materia ordinaria e 2 in materia obbligatoria**, svincolandolo da qualunque triennio e considerandolo come anno a sé stante.

Con la stessa delibera ha precisato che il 2020 debba considerarsi come svincolato da scadenze temporali ordinariamente stabilite. Ne consegue che:

- il 2020 è da considerarsi anno a sé e non rientra nel triennio formativo, né precedente (2017-2019) né successivo (2021-2023);

- i 5 crediti da conseguirsi nel 2020 potranno essere conseguiti con qualsiasi modalità, anche tutti tramite formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza) e ciò in deroga all'art. 12 del Regolamento che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con FAD;

- è consentito eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l'obbligo formativo.

Chi non ha completato l'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 potrà frequentare sino al 31.12.2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con modalità a distanza – per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio.

I crediti in esubero rispetto ai 5 obbligatori nel 2020 potranno essere, quindi, imputati in conto dell'obbligo formativo dell'anno successivo, seguendo la regola generale vigente (Art.12. Comma 5, Regolamento n.06/2014, come vigente), ovvero nel triennio 2017-2019 (Delibera CNF n.168 del 2020, allegata);

- viceversa, i crediti acquisiti nel triennio precedente (2017-2019) in eccedenza rispetto ai 60 previsti **non** possono essere compensati con i 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020;

- l'iscritto che voglia accogliere un praticante deve essere in regola con l'obbligo formativo, così come chi richiede l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio o dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.

Vi invito alla lettura dei provvedimenti completi, rinvenibili nel sito del C.N.F.: Delibera 168 del 20.03.2020 e FAQ successive, che per comodità di seguito riportiamo.

Si ricorda, infine, l'importanza dell'adempimento dell'obbligo formativo, rilevante ai fini dell'accertamento della continuità ed effettività dell'esercizio della professione, il cui mancato rispetto comporta, ex art. 2 comma 2 del D.Lgs. 47/2016 la cancellazione dall'Albo. **E' consigliabile verificare la propria situazione nell'area personale del portale AVVOCLIC, anche al fine di eventualmente recuperare nel corso del 2020 i crediti mancanti del triennio precedente.**

All'esito del recupero, l'iscritto ritroverà nelle attestazioni finali, i crediti riconosciuti nel periodo prescelto, senza necessità di ulteriori dichiarazioni.

Il C.N.F. ha inoltre stabilito che il Consiglio dell'Ordine può accreditare eventi svolti in FAD (Formazione A Distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione – ar.5 lett.g Regolamento n.6/2014, come vigente -) – in deroga alla riserva a favore del CNF – purché si tratti di eventi dallo stesso organizzati o coorganizzati, nel rispetto della normativa, nazionale e sovranazionale, vigente in materia di formazione a distanza.

Siete invitati a verificare sempre **preventivamente** che gli eventi siano stati accreditati (art.12, comma 6 Regolamento Formazione CNF vigente) per evitare poi di vederVi respingere la richiesta di riconoscimento ai fini della formazione.

A corredo della presente comunicazione viene allegato una miniguia esplicativa relativa alle modalità operative da seguire sulla piattaforma Avvoclic, oltre che estratto, per la parte de qua, della delibera del CNF n.168/2020 e copia delle FAQ relative all'argomento, pubblicate sul sito del CNF.
Un cordiale saluto.

Foggia, 23 novembre 2020

Il Presidente
Avv. Gianluca Ursitti





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 12-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2020

OMISSIS

DELIBERA n.168 FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

- considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell'attività giudiziaria e limitato l'attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
- considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado

invita

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;

- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

delibera

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto dei cui all'articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 20 marzo 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

F.A.Q. FORMAZIONE CONTINUA

L'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, come persone e come avvocati, comporta la necessità di affrontare le nuove criticità con nuove regole, assumendo comportamenti adeguati a fronteggiare difficoltà del tutto peculiari.

Molte sono state le delibere del C.N.F. assunte in questa prospettiva e, tra queste, la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 inerente la formazione continua:

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

1. l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2. nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3. i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4. i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo

Abbiamo ricevuto diversi quesiti inerenti l'applicazione della delibera, sia da COA che adottano il criterio del triennio fisso, sia da COA che invece, in stretta applicazione del Regolamento n. 6 del 2014 sulla formazione continua, fanno decorrere il triennio dal primo girone dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo.

Al fine di rispondere compiutamente a tutti abbiamo ritenuto utile proporre questo elenco di domande e risposte frequenti.

1) Rispetto al triennio formativo, l'anno 2020 come viene calcolato?

L'anno 2020, considerata l'eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.

2) Nell'anno 2020 devono essere acquisiti crediti formativi? In caso positivo quanti?

L'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 impone l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Sempre ai sensi dell'art. 11 citato è il Consiglio Nazionale Forense che stabilisce modalità e condizioni per l'assolvimento di tale obbligo.

Anche per l'anno 2020 è dunque necessario rispettare l'obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, in virtù della delibera C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020 è stato stabilito in 5 di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).

3) I crediti da acquisirsi nel 2020 con quale modalità possono essere acquisiti?

Per il 2020 valgono tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento 6/2014 per acquisire i crediti formativi: come lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza.

Stante l'eccezionalità del periodo e l'obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 non vige il limite di cui al sesto comma dell'art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza.

Ciò significa che nel 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videonferenza).

Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi.

4) Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) senza aver completato l'obbligo formativo e quindi non avendo acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può recuperarli nel 2020?

Molti Consigli dell'Ordine che hanno adottato il sistema del triennio formativo fisso (a prescindere quindi dalla data di decorso dell'obbligo per il singolo iscritto), alla fine del triennio 2017 / 2019 hanno assunto delibere per consentire il recupero dei crediti non conseguiti, dando termine per provvedere entro il primo trimestre o il primo semestre 2020. L'emergenza sanitaria ha ridotto l'offerta formativa da un lato e impedito la frequenza di eventi dall'altro lato.

La delibera C.N.F. n. 168 consente eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l'obbligo formativo.

L'iscritto che non ha completamente adempiuto l'obbligo per il triennio 2017/2019 potrà quindi frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con

la modalità a distanza - per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio.

Fatto salvo l'obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all'anno 2020.

5) Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020?

No. I 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono obbligatori.

6) Un iscritto che acquisisce nel 2020 crediti in misura superiore ai 5 cf di cui al punto 2 della delibera C.N.F. 168, può far valere i crediti in esubero sul monte crediti da acquisirsi nel triennio successivo?

I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023).

Nel caso in cui il COA di appartenenza dell'iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall'anno eccezionale 2020.


7) L'adempimento dell'obbligo formativo è requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione in elenchi e per poter accogliere tirocinanti. Quali sono le immediate conseguenze della delibera n. 168 del C.N.F. su questa regola?

L'iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l'obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso valga a dirsi per l'iscritto che richieda l'iscrizione nell'elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.

Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l'obbligo formativo.


Avvoclic - Guida compensazioni

Come previsto dal regolamento dell'ordine degli avvocati, è possibile utilizzare i crediti in più acquisiti nell'anno 2020 per compensare debiti formativi del triennio precedente o successivo. *Avvoclic* consente di svolgere questa operazione tramite il comando *Compensa*, posto in alto a destra nella schermata di dettaglio dei crediti.



The screenshot shows the 'Dettaglio dei crediti acquisiti' page in the Avvoclic system. The page displays two credit acquisition periods from 01/01/2020 to 31/12/2020. The first period shows 2/2 credits, with a breakdown: Ordinaro professionale (0), Previdenza/Assistenza (1), and Deontologia ed etica (1). The second period shows 8/3 credits, with a breakdown: Ordinari (8). A red arrow points to the 'Compensa' button in the top right corner of the page.

Premendo questo pulsante verrà aperto un form con i dettagli relativi alla creazione della compensazione da eseguire:



The screenshot shows the 'Crediti compensabili' form. The form includes the following fields:

- Crediti compensabili:**
 - Ordinamento professionale: 0
 - Previdenza/Assistenza: 0
 - Deontologia ed etica: 0
 - Ordinari: 5
- Categoria:** Ordinamento professionale (dropdown menu)
- Quantità:** 0 (input field)
- Per il:** 2017 (dropdown menu)

A blue 'Compensa' button is located at the bottom right of the form.

In alto è visibile, per ogni materia, la quantità massima di crediti che è possibile spostare. Il campo *Categoria* indica la materia per la quale si vuole eseguire la compensazione. Il campo *Quantità* indica la quantità di crediti che si intende spostare. Il campo *Per il* indica l'anno di destinazione al quale si vogliono aggiungere i crediti. Premendo sul pulsante *Compensa* verrà eseguita la compensazione.

Le compensazioni eseguite sono visibili nella schermata di dettaglio crediti alla voce *Elenco compensazioni*, dopo di *Elenco esoneri*.

Elenco esoneri					
Nome	Tipo	Dal	Al	Visualizza	
Nessun esonero					
Elenco compensazioni					
Tipo	Dell'anno	Per l'anno	Quantità	Elimina	
Ordinari	2020	2019	-4		
Ordinamento professionale	2020	2019	-1		

Per ogni compensazione è mostrata la materia alla quale si riferisce, l'anno dal quale questi crediti sono stati sottratti, l'anno al quale questi crediti sono stati aggiunti e la quantità. In fondo è disponibile il tasto *Elimina* per eliminare le compensazioni eventualmente inserite per errore. Non è possibile eliminare una compensazione inserita in un'autocertificazione. La quantità della compensazione compare in negativo nella scheda dell'anno dalla quale i crediti sono stati rimossi (quella del 2020), in positivo invece nella scheda dell'anno al quale sono stati aggiunti.